

Codice A1814B

D.D. 21 febbraio 2020, n. 343

**Autorizzazione idraulica (PI 945 R. Chiesetta e affluenti) per la realizzazione di lavori di "ripristino officiosità idraulica mediante taglio della vegetazione lungo il rio Chiesetta e affluenti", in comune di Quattordio (AL). Richiedente: Amministrazione comunale di Quattordio(AL).**



**ATTO N. DD-A18 343**

**DEL 21/02/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica (PI 945 R. Chiesetta e affluenti) per la realizzazione di lavori di “ripristino officiosità idraulica mediante taglio della vegetazione lungo il rio Chiesetta e affluenti”, in comune di Quattordio (AL). Richiedente: Amministrazione comunale di Quattordio(AL).

Con nota n. 4880 assunta a ns prot. n. 44633 del 07 ottobre 2019, il Comune di Quattordio, via Cavalieri 13, CF 004515900061, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per il taglio ed asportazione della vegetazione all’interno dell’alveo inciso e lungo la sponda destra e sinistra del rio Chiesetta e suoi affluenti, per un tratto compreso dal ponte autostradale alla casc. Cacciabue, in territorio del Comune di Quattordio(AL), intervento finanziato con il programma adottato con DD n 4019/A1805 del 10/12/2018.

All’istanza sono allegati gli elaborati predisposti dal professionista incaricato dr for. Degioanni Davide, costituiti da relazione tecnica descrittiva, e da elaborati cartografici (stralci planimetrici e sezioni tipo) che individuano i tratti d’asta del rio oggetto d’intervento, di circa 6300 ml .

Il progetto è stato approvato con DGC n. 64/2019 del comune di Quattordio (AL) .

Il tratto di corso d’acqua oggetto della richiesta è caratterizzato dalla presenza, su entrambe le sponde, di alberi ad alto fusto e di una folta vegetazione arbustiva; sono presenti alcune piante secche, deperienti ed altre che risultano scalzate per l’erosione delle sponde e sono ormai inclinate o comunque instabili e con la loro caduta potrebbero interessare l’alveo.

Ricordato che le piante divelte o fluitate sono da considerare *res nullius* e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell’Avvocatura di Stato in data 12/7/1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze , direzione

compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5/12/1994), non è necessario alcun provvedimento di concessione ne pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

A seguito dell'esame dell'istanza, considerato che in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo, l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, con l'osservanza delle modalità d'intervento sotto riportate:

1. L'intervento dovrà rispettare le indicazioni progettuali e concentrarsi prioritariamente sulla rimozione del materiale legnoso atterrato, fluitato o che costituisce ostruzione alla sezione di deflusso presente in alveo e su quello deperiente e instabile presente sulle sponde.

2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalle legge forestale (l.r. n.4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:

- all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o in assenza di verifica idraulica, comunque nei 2/3 inferiori dell'altezza della sezione di deflusso, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi).

- lungo le sponde del tratto d'asta oggetto di intervento, il taglio dovrà essere eseguito solo per le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde (art. 37 bis, comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. 20/09/2011e smi) con il rilascio di almeno il **20** per cento di copertura residua valutata su tratti omogenei di copertura.

3. Il taglio delle specie arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904.

4. E' fatto divieto di effettuare la trinciatura/cippatura della vegetazione all'interno dell'alveo inciso e sulle sponde con abbandono dei residui in alveo.

5. Le operazioni di taglio andranno eseguite nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale di cui all'art. 37 comma 5 del regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.

6. I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà e nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale di cui all'art. 37 comma 5 del regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.

7. prima dell'inizio dei lavori la Direzione Lavori dovrà provvedere a contrassegnare le piante da rilasciare secondo quanto definito dal progetto e dalle prescrizioni del presente atto; al termine degli stessi, dovrà certificarne la regolare esecuzione ed il rispetto delle prescrizioni di impartite.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.;
- vista la L.R. n° 17 del 12/8/2013, allegato A, punto n):
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012.
- Vista la 4019/A1805A del 10/12/2018 della regione Piemonte e suoi allegati

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Quattordio (AL), ad eseguire l'intervento manutentivo della rimozione della vegetazione all'interno dell'alveo inciso del Rio Chiesetta e affluenti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni areali e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovrà essere prioritariamente rimosso tutto il materiale legnoso divelto e fluitato in occasione dell'evento alluvionale u.s. ancora rinvenibile nell'alveo o accatastato lungo le sponde del tratto di corso d'acqua oggetto d'intervento;
3. è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di formare accessi all'alveo, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
4. è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica; Non dovranno essere modificate le caratteristiche piano altimetriche dell'alveo e delle relative sponde.
5. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà; al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;
7. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
8. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie, fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e

l'eventuale suo accatastamento temporaneo dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua. E' comunque fatto divieto d'abbandono di detriti in alveo.

9. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di notifica del presente atto ed i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n. 2/R /2013 e n. 4/R /2015. (in particolare artt. N. 18, 37 e 37 bis).

12. il soggetto autorizzato, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria ed Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione della DL attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute.

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ed ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore; Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 23 comma 1, pt.b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08 e s.m.i e pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**I FUNZIONARI ESTENSORI**

Buzzi Patrizia  
Cacciabue Giorgio

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**  
Fto Roberto Crivelli